

CryptoValues Società Consortile a r.l.
Corso di Porta Romana, 61
20122 Milano (MI)
federica@cryptovalues.eu
mob.: +39 3337336556

Alla cortese attenzione della
Commissione Bilancio
Segreteria V Commissione
Tel. +39 06 67603545-3685
e-mail: com_bilancio@camera.it

VIA E-MAIL

Oggetto: Misure fiscali in materia di cripto-attività

Il Consorzio CryptoValues ringrazia per l'opportunità offerta di poter fornire un contributo scritto in vista dell'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Il Consorzio, che nasce nel 2018, su iniziativa dei principali attori che operano nel mercato italiano delle cripto-attività o che prestano in tale mercato servizi tecnologici, legali e fiscali, è una realtà che ha il fine di promuovere lo studio e l'adozione della tecnologia blockchain, un dialogo costruttivo con le istituzioni e le Autorità di vigilanza, nonché la diffusione di buone pratiche; nella prospettiva di uno sviluppo ordinato e virtuoso del mercato stesso e di supporto alla competitività degli attori coinvolti sulla scena europea ed internazionale.

Il presente contributo scritto si concentrerà pertanto sugli articoli dal 31 al 35 del disegno di legge A.C. 643, che mirano ad introdurre disposizioni inerenti la tassazione, il monitoraggio fiscale, l'imposta di bollo, la regolarizzazione e la rivalutazione delle cripto-attività. In tal senso, il Consorzio rimarca in via preliminare che:

- l'iniziativa di disciplinare gli aspetti fiscali delle cripto-attività è **accolta con grande favore**, poiché le incertezze finora esistenti costituiscono un freno allo sviluppo ordinato del settore in Italia;
- tuttavia, è necessario un intervento per **rimodulare talune delle disposizioni progettate, laddove sono fortemente penalizzanti per**



il settore e possono costituire un ulteriore deterrente alla regolarizzazione del possesso delle cripto-attività.

Nel contributo, le osservazioni e i suggerimenti saranno presentati in ordine di criticità potenzialmente generate dalle disposizioni, a partire da quelle che comportano criticità elevata, fino a quelle che comportano criticità media.

* * * * *

1. CRITICITÀ ELEVATA: L'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

La misura in assoluto più penalizzante per il settore, e che più di ogni altra può costituire un deterrente alla regolarizzazione del possesso delle cripto-attività vanificando di fatto le altre disposizioni eventualmente introdotte, è rappresentata dall'articolo 35 in materia di imposta di bollo e di imposta sulle cripto-attività. Si tratta, in sostanza, di una imposta patrimoniale dello 0,2% all'anno sulle cripto-attività.

Si propone di **eliminare l'articolo 35 dal disegno di legge.**

L'imposta di bollo costituisce un aggravio sproporzionato per gli operatori italiani del settore, già penalizzati rispetto agli operatori esteri del settore dal monitoraggio dei movimenti transfrontalieri e dagli obblighi di sostituti d'imposta posti a loro carico dall'articolo 31 del disegno di legge. Genererebbe elevati costi di compliance ed uno svantaggio competitivo rispetto agli operatori esteri.

L'imposta di bollo e l'imposta sulle cripto-attività costituiscono un aggravio per i contribuenti, peraltro ingiustificato perché non coerente con la *ratio* dell'imposta di bollo e dell'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero). Creano, peraltro, una profonda disparità di trattamento fiscale fra coloro che detengono denaro sui conti correnti e versano l'imposta di bollo in misura fissa di euro 34,20 contro coloro che detengono criptovaluta e subiscono un prelievo dello 0,2%, per effetto del superamento dell'assimilazione della criptovaluta alla valuta estera. Si teme che il nuovo prelievo patrimoniale dello 0,2%, sommato al monitoraggio fiscale, possa costituire un ulteriore deterrente alla regolarizzazione del possesso di cripto-attività.

Il tutto, a fronte di un gettito fiscale non così rilevante. Nella relazione tecnica si precisa, d'altra parte, che gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività.

* * *



2. CRITICITÀ MEDIA

2.1 Art. 31(1): mancanza di una compiuta definizione di cripto-attività

Dalla lettura dell'art. 31 del disegno di legge non si ricava una definizione compiuta di "cripto-attività", se non con riferimento ad un cripto-asset che presenti uno o più delle seguenti caratteristiche ("*... comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti ...*"). Ai fini della normativa fiscale, è essenziale precisare meglio la portata della definizione di cripto-attività, che deve necessariamente essere differente da quella di "valuta virtuale" (tipizzata dalla normativa anti-riciclaggio con una finalità che travalica evidentemente il tema della tassazione); nozione, quest'ultima, che si propone di eliminare interamente dalla normativa tributaria. Soluzione che risolverebbe anche la lettura, oggi problematica, dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, come modificato dal comma 19 dell'art. 31 del disegno di legge, dove coesisterebbero incomprensibilmente il termine "valuta virtuale" con il termine "cripto-attività".

Si propone di **chiarire la portata della definizione di "cripto-attività", in modo da chiarire che vi rientrano soltanto asset che non ricadono già in altre fattispecie che godono di una tassazione propria**. Si pensi ad esempio a uno strumento finanziario, che (ancorché "tokenizzato"), dovrà mantenere il proprio regime fiscale, senza incorrere nel rischio di essere trattato come una "cripto-attività", solo in ragione della tecnologia che lo connota.

Si propone inoltre, **nell'ambito della modifica introdotta al decreto-legge n. 167 del 1990 dal comma 19 dell'art. 31 del disegno di legge, di eliminare il riferimento a "valuta virtuale", mantenendo esclusivamente il riferimento alle "cripto-attività"**, al fine di evitare la confusione che deriverebbe dal mantenere le due diciture all'interno della stessa norma.

2.2 Art. 31(1)(a): incertezza sulle operazioni *crypto-to-crypto*

La norma prevede che "*non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni*". Questa formulazione genera davvero troppa incertezza. L'aggettivo "medesime" rende sostanzialmente vana la previsione. Ma anche se si intendesse "analoghe" caratteristiche e funzioni, la previsione non funzionerebbe, perché già soltanto tra le oltre 17.000 criptovalute esistenti, moltissime non presentano caratteristiche e



funzioni analoghe alle altre; e certo non si può lasciare al giudizio discrezionale dell'interprete, stabilire la presunta somiglianza tra crypto-attività.

Si propone di **stabilire la completa irrilevanza fiscale delle operazioni crypto-to-crypto, di qualunque genere**: *“non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività”*.

In alternativa, se l'intento è di tracciare una linea di demarcazione tra cryptovalute e NFT, seguire l'impostazione della bozza di regolamento MiCA (*“crypto-assets that are unique and not fungible with other crypto-assets”*): *“non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività, ad eccezione della permuta tra crypto-attività uniche e non fungibili e crypto-attività fungibili, e viceversa”*.

2.3 Art. 31(1)(a): rilevanza fiscale dei proventi da detenzione di crypto

La tassazione dei proventi da detenzione di crypto-attività (*staking, yield-farming, ecc.*) non è coerente, sul piano sistematico, rispetto alla non tassabilità delle operazioni *crypto-to-crypto*, dato che i proventi da detenzione di crypto-attività vengono a loro volta erogati sotto forma di crypto-attività, che in poco tempo potrebbero perdere gran parte del loro valore.

Si propone di **rimuovere la rilevanza fiscale dei proventi da detenzione di crypto-attività, rendendoli fiscalmente irrilevanti** e quindi tassabili esclusivamente nel momento in cui siano realizzati convertendoli in valuta tradizionale.

In alternativa, innalzare la franchigia di non imponibilità dei proventi ad almeno 10.000 euro per ridurre gli effetti potenzialmente distorsivi della tassazione dei proventi da detenzione di crypto-attività.

2.4 Art. 31(1)(a): franchigia insufficiente rispetto alle valute estere

La nuova franchigia sui proventi per soli 2.000 euro – con eliminazione della precedente soglia, sostanzialmente più generosa (per le valute estere, soglia di 51.645 euro di controvalore dell'investimento, in conformità all'art. 67, comma 1, lett c-ter e comma 1-ter) – non è soddisfacente e crea una forte discontinuità rispetto al passato.

Si propone di **innalzare la franchigia di non imponibilità delle plusvalenze e dei proventi ad almeno 10.000 euro**.

2.5 Art. 31(1)(a): criterio di movimentazione nel regime dichiarativo



Manca un qualunque coordinamento con l'art. 67, comma 1-bis del TUIR in materia di principio *Last In First Out* (LIFO) normalmente applicato nella tassazione delle rendite finanziarie, e ciò potrebbe ingenerare svariate problematiche applicative.

Si propone di **intervenire sull'art. 67, comma 1-bis del TUIR in materia di principio *Last In First Out* (LIFO) affinché detta norma risulti applicabile anche alle cripto-attività (cioè alla fattispecie impositiva prevista dalla lettera c-sexies del comma 1) nel caso di regime cd. dichiarativo.**

Resta ferma invece l'applicazione del criterio del costo medio ponderato in caso di regime del cd. risparmio amministrato, come previsto dal comma 8 dell'articolo 31 del disegno di legge.

2.6 Art. 31(1)(b): documentazione del costo a cura del contribuente

Nel nuovo comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR viene specificato che *"Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente"* con una inspiegabile discontinuità rispetto al comma 6 dello stesso articolo 68 del TUIR che invece prevede *"Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente"*. La locuzione "con elementi certi e precisi" è potenzialmente foriera di notevoli incertezze ed espone i contribuenti a grande discrezionalità interpretativa.

Si propone di **formulare il comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR con dicitura identica a quella del comma 6 dello stesso articolo, rimuovendo quindi la locuzione "con elementi certi e precisi"**.

2.7 Art. 31(4): criterio di valorizzazione per il monitoraggio

Le norme intervengono estendendo espressamente gli obblighi di monitoraggio fiscale alle cripto-attività. Tuttavia, per le cripto-attività manca un "mercato regolamentato" in cui le cripto-attività siano negoziate e dunque mancano prezzi ufficiali che possano consentire di utilizzare il valore di mercato in maniera affidabile. Per gli NFT, peraltro, manca del tutto un qualunque prezzo di mercato, essendo lasciati alla libera negoziazione tra singoli.

Si propone di **precisare che il criterio di valorizzazione delle cripto-attività ai fini del monitoraggio fiscale da parte degli operatori (comma 4, lett. a) e da parte dei contribuenti nel quadro RW (comma 4, lett. c) è il costo di acquisto, non potendo farsi riferimento in maniera affidabile ad un qualunque valore di mercato.**



2.8 Art. 34: regolarizzazione penalizzante e incerta

La normativa di regolarizzazione delle cripto-attività non è effettivamente incentivante, poiché comporta l'applicazione della medesima sanzione di monitoraggio fiscale (0,5%) cui ogni contribuente avrebbe comunque accesso mediante la procedura di cd. ravvedimento operoso. Tale percentuale è peraltro distonica rispetto a tutto l'impianto del disegno di legge, nel quale vengono previste svariate norme premiali basate su una riduzione a un 1/18 della sanzione. La sanzione minima del monitoraggio fiscale (3%), se ridotta a 1/18, darebbe una sanzione dello 0,16%, molto inferiore allo 0,5% previsto dal comma 2 dell'articolo 34 del disegno di legge.

Si propone di **uniformare la sanzione per la regolarizzazione dell'omesso o infedele monitoraggio fiscale delle cripto-attività (comma 2) all'impianto del disegno di legge, portandola allo 0,16%.**

La normativa di regolarizzazione presente poi una serie di incertezze applicative la cui risoluzione non può essere lasciata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, né al funzionario dell'Agenzia delle Entrate in cui il contribuente dovesse imbattersi. Non è specificato, infatti, il criterio di riferimento per determinare il valore delle cripto-attività sul quale applicare le percentuali previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 34 del disegno di legge e non è specificato nemmeno quali siano le fattispecie che possano aver determinato il realizzo di "redditi nel periodo di riferimento" idonee a determinare l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo 34.

Si propone di **precisare che il criterio di valorizzazione delle cripto-attività sul quale applicare le percentuali di regolarizzazione previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 34, è il costo di acquisto**, posto che manca un "mercato regolamentato" in cui le cripto-attività siano negoziate e non è dunque possibile fare riferimento in maniera affidabile ad un qualunque valore di mercato.

Si propone inoltre di **precisare l'irrelevanza fiscale delle operazioni *crypto-to-crypto* e delle operazioni di *staking, yield farming, ecc.* e che, pertanto, l'imposta del 3,5% prevista dal comma 3 dell'articolo 34 è dovuta soltanto laddove i contribuenti abbiano effettuato cessioni a titolo oneroso a fronte di valuta tradizionale e sopra la soglia dei 51.645,69 euro.**

* * * * *



Ferma l'intenzione del Consorzio di promuovere ulteriori approfondimenti con riferimento alle tematiche sviluppate fin qui, al fine di contribuire al dialogo con le autorità e con il legislatore, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto.

Distinti saluti
Federica Rocco

